



Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*” – Legge n. 108 del 21 settembre 2018.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21-9-2018 il **Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108.**

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, quindi dal 22 settembre 2018.

Di seguito un esame delle disposizioni di maggior interesse per le categorie associate, contenute nel testo del decreto-legge, così come modificato in sede di conversione.

ART. 3 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI AMBIENTE, DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE E DI ENERGIA.

Modifica all’art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 124/2017.

Viene rinviata di un anno, dal 1° luglio 2019 **al 1° luglio 2020**:

- **la cessazione del regime “di maggior tutela” nel settore del gas naturale;**
- **la cessazione del regime di “maggior tutela” nel settore dell’energia elettrica.**

Ne deriva che il passaggio al mercato libero del gas naturale e dell’energia elettrica è stato rinviato al 2020.

ART.5 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI.

Modifica all’art. 10, commi 1, 3, 4, del D. Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017.

- **È rinviato al 2019 l’avvio della presentazione dell’ISEE precompilato (Dichiarazione Sostitutiva Unica, c.d. DSU) da parte dell’INPS di concerto con l’Agenzia delle Entrate.**
 - **A decorrere dal 1° gennaio 2019, la DSU avrà validità dal momento della presentazione sino al successivo 31 agosto.** In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.
-

ART. 7 PROROGA IN MATERIA DI CULTURA.

Modifica all'art. 1, comma 626, della L. n. 232/16.

Confermata la proroga annuale in tema di cultura, per quanto attiene **la Carta elettronica di € 500 per i soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018.**

ART. 8 PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE.

I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.

La sospensione riguarda i termini per il pagamento delle somme dovute a titolo di *imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, quali, in particolare:*

- i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati;
- i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del d.l.gs. n. 219/2006.

ART. 8-bis MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2017, N. 29.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 29/2017 prevede che, per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, **gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti** comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006¹, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al periodo precedente è riportata nella medesima segnalazione.

L'art. 8-bis prevede la riapertura dei termini per gli adempimenti di cui sopra per i produttori artigianali di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti che già operano, per un periodo di centoventi giorni a decorrere dal 22 settembre 2018 (data di entrata in vigore della disposizione).

ART. 9-bis PROROGHE DEI TERMINI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE.

In tema di antincendio, **limitatamente ai rifugi alpini**, è stato prorogato **al 31 dicembre 2019 il termine per presentare l'istanza preliminare ex art. 3 e 4 D.P.R. n. 151/2011.**

¹ Regolamento della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

ART. 11-bis PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI E DEI FINANZIAMENTI.

L'art. 1, comma 246, della Legge n. 190/2014 risulta così modificato:

“Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e **le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003**, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, **entro novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 2018** e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.**”

ART. 11-ter PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA DEI SOGGETTI ESERCITANTI LE ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO.

La disposizione prevede che i **termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo (dal 22 settembre 2018) e sino alla data del 31 dicembre 2018.**

ART. 13 - bis PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI CONTROLLI TECNICI PERIODICI DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI.

Proroga dell'applicazione dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, D.M. 19 maggio 2017.

La disposizione prevede che l'obbligo, per gli ispettori autorizzati che eseguono i controlli tecnici dei veicoli presso centri di controllo privati, di rispettare i requisiti minimi di competenza e formazione, previsti all'articolo 13, comma 1, primo periodo, **decorre dalla data di entrata delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.**